



32139-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIASTEFANIA DI TOMASSI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2995/2020
VINCENZO SIANI		CC - 11/11/2020
MICHELE BIANCHI		R.G.N. 15617/2020
MONICA BONI	- Relatore -	
ROBERTO BINENTI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA nei confronti di:

GIP TRIBUNALE REGGIO EMILIA

con l'ordinanza del 16/10/2019 del GIUDICE DI PACE di REGGIO EMILIA

udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA
Il PG chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Reggio Emilia.
udito il difensore

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 6 febbraio 2019 il G.u.p. del Tribunale di Reggio Emilia dichiarava la propria incompetenza per materia, restituendo gli atti al pubblico ministero, a prendere cognizione del procedimento penale a carico di (omissis) (omissis) in ordine al reato di lesioni personali, contestatogli per avere cagionato a (omissis) mediante un colpo sferrato con un bastone da scopa un'infrazione costale destra, lesione giudicata guaribile in giorni venti, fatto commesso in (omissis). A fondamento della decisione il giudice riteneva insussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 585, comma 1, cod. pen. in quanto lo strumento mediante il quale erano state cagionate le lesioni alla persona offesa non era qualificabile come arma impropria.

2. Esercitata nuovamente l'azione penale a carico del (omissis) in ordine al medesimo reato, con sentenza resa il 16 ottobre 2019 il Giudice di pace di Reggio Emilia a sua volta declinava in favore del Tribunale di Reggio Emilia la competenza per materia, ritenendo il reato ascritto all'imputato aggravato dall'uso di arma impropria e, come tale, procedibile d'ufficio ex art. 585 cod. pen., comma 1, oltre che rientrante nella competenza del Tribunale.

3. Su denuncia del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, gli atti venivano trasmessi alla Corte di cassazione per la soluzione del conflitto.

Considerato in diritto

1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici ricusato di prendere cognizione del procedimento di cognizione, promosso a carico dello stesso imputato in ordine al medesimo fatto illecito, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Reggio Emilia.

1.1 A norma dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 274 del 2000 il giudice di pace è competente a giudicare il delitto di cui all'art. 582, comma 2, cod. pen., ossia limitatamente alle fattispecie di lesioni personali perseguibili a querela di parte, quindi con esclusione dei casi in cui la condotta sia commessa mediante armi e sia dunque aggravata ai sensi dell'art. 585 cod. pen..

1.2 Ebbene, l'addebito mosso all'imputato riguarda l'aver cagionato alla parte lesa con una condotta volontaria, compiuta facendo uso del bastone di una scopa, lesioni personali giudicate guaribili in giorni venti; la descrizione in punto di fatto



dell'accusa, contenuta nell'imputazione, induce a ritenere che oggetto di contestazione sia un comportamento aggravato dall'impiego di uno strumento che, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, è qualificabile come arma impropria.

Si è, infatti, affermato che *"In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un manico di scopa, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, per il quale rientra in questa categoria qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona"* (Fattispecie in cui la contestazione in fatto dell'aggravante ha determinato la procedibilità di ufficio del reato e l'esclusione della competenza del giudice di pace). (sez. 5, n. 54148 del 06/06/2016, P.M. in proc. Vaina, rv. 268750; sez. 5, n. 27768 del 15/04/2010, Pg in proc. Casco, rv. 247888; sez. 5, n. 4405 del 5/12/2008, dep. 2009, Pg in proc. Ramaj, rv. 242617).

1.3 Oltre a ribadire la correttezza giuridica di siffatta lettura della nozione di arma impropria, che considera la sua idoneità all'uso contro la persona a prescindere dall'utilizzo ordinario dell'oggetto, deve ricordarsi che, qualora la riqualificazione in termini di minore gravità del fatto di reato ne determini la riconducibilità al novero di quelli assegnati alla competenza del giudice di pace, non opera la disposizione dell'art. 48 del D.Lgs. n. 274 del 2000, che impone la migrazione del processo al giudice di pace per effetto della declaratoria di incompetenza del tribunale, da rendere in ogni fase del processo, se *"la competenza per materia del giudice superiore sia stata correttamente individuata, sulla base dell'imputazione, al momento dell'esercizio dell'azione penale e la riqualificazione derivi da una diversa valutazione di un elemento costitutivo del reato o (quale, nella specie, la minore durata delle lesioni personali)*. (sez. 5, n. 13799 del 12/02/2020, Turè, rv. 279158). Questo indirizzo interpretativo ha recepito l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che nella sentenza n. 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, Balais, rv. 275869, hanno affermato il principio della *perpetuatio iurisdictionis* in capo al giudice superiore rispetto al giudice di pace quando la competenza per materia sia stata correttamente individuata al momento dell'inizio dell'azione penale sulla base di un'imputazione che la imponeva e sia stata modificata in giudizio per ragioni sopravvenute e, quindi, non solo a causa di elementi di prova non ancora raccolti, ma anche alla diversa valutazione di quegli elementi costitutivi o aggravatori del reato che l'avevano, in origine, correttamente giustificata.



1.4 Nel caso in esame l'originaria contestazione del fatto, mai modificata dal pubblico ministero, contempla l'uso di strumento, definibile quale arma impropria, il che rende il reato di lesioni personali procedibile d'ufficio e, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, di competenza dello stesso, a fronte dell'inoperatività della regola dettata dall'art. 48 D.Lgs. n. 274 del 2000.

Per le considerazioni svolte, il conflitto va risolto con la determinazione della competenza del Tribunale di Reggio Emilia, cui vanno trasmessi gli atti per l'ulteriore corso.

P. Q. M.

decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Emilia, cui dispone trasmettersi gli atti,

Così deciso in Roma, l'11 novembre 2020.

Il Consigliere estensore

Monica Boni



Il Presidente

Mariastefania Di Tomassi

